Parlamento europeo

2014-2019



Commissione per le petizioni

2017/0220(COD)

16.5.2018

PARERE

della commissione per le petizioni

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Relatore per parere: Jarosław Wałęsa

AD\1153281IT.docx PE615.473v02-00

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione (COM(2017)482 – 2017/0220(COD)) sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (di seguito "ICE") stabilisce una revisione complessiva del quadro giuridico dell'ICE con l'obiettivo di renderla più accessibile come strumento di partecipazione pubblica per l'impegno civico nell'Unione. La commissione per le petizioni sostiene pienamente l'impegno della Commissione ad aumentare le attività di orientamento, sostegno e sensibilizzazione fornite in relazione all'ICE per tutti i cittadini dell'Unione al fine di realizzare pienamente le potenzialità dello strumento ICE nella promozione del dibattito pubblico e della partecipazione dei cittadini a livello di Unione. In particolare, il relatore della commissione PETI sottolinea l'importanza delle audizioni pubbliche dell'ICE al Parlamento europeo in quanto meccanismo per il dialogo e lo scambio di opinioni tra le istituzioni dell'Unione e gli organizzatori di ICE valide con lo scopo di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini. A tale riguardo, è particolarmente importante assicurare un'organizzazione equilibrata e inclusiva delle audizioni pubbliche delle ICE. Il Parlamento europeo dovrebbe pertanto adoperarsi per promuovere un livello appropriato di dibattito pubblico sulle iniziative valide, compresa la possibilità di un dibattito in plenaria sull'iniziativa, che potrebbe concludersi con l'approvazione di una proposta di risoluzione. Il relatore della commissione PETI sottolinea inoltre l'importanza di creare non soltanto un sostegno online per i cittadini e gli organizzatori di ICE, ma anche un sostegno offline e punti di contatto fisici per la diffusione delle informazioni sulle ICE e per i servizi di consulenza ai cittadini, compreso il sostegno nella definizione di una base giuridica conforme per un'iniziativa a norma del diritto dell'Unione. In vista del ridotto numero di ICE andate valide a norma del regolamento vigente, il relatore della commissione PETI accoglie con favore la proposta della Commissione di prolungare il periodo di valutazione delle ICE da tre a cinque mesi e confida che il seguito politico e legislativo dato dalla Commissione alle ICE sarà in tal modo reso più proattivo e trasparente.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di

Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE), *in particolare gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11*, rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei

democrazia partecipativa dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, *analogamente* al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un *nuovo* atto legislativo *o per l'abrogazione di qualsiasi atto legislativo esistente o previsto* dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, *oltre* al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

Motivazione

L'articolo 296 TFUE fornisce spazio interpretativo sufficiente per collegare una revisione dei trattati a un atto legislativo. La Commissione può avviare la procedura di revisione a norma dell'articolo 48 TUE. Allo stesso tempo, e tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia, l'abrogazione e la revisione dovrebbero rientrare anch'esse nell'ambito di ammissibilità, anche quando un'iniziativa riguardi atti legislativi previsti, nonché quelli derivati da trattati commerciali internazionali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Secondo la sentenza del Tribunale nella causa T-754/14: Efler e a. contro Commissione europea^{1 bis}, in particolare i punti 45 e 47, l'ICE ha l'obiettivo di permettere ai cittadini dell'Unione di partecipare direttamente alla vita democratica dell'Unione. La loro partecipazione attiva al processo democratico è ulteriormente rafforzata, in particolare, attraverso il meccanismo dell'ICE, che consente loro di sollevare questioni ed esporle alla Commissione e di invitare quest'ultima a sottoporre una proposta di atto giuridico dell'Unione dopo aver, se necessario, presentato l'ICE

in un'audizione pubblica organizzata presso il Parlamento, suscitando un dibattito democratico senza dover attendere l'adozione dell'atto giuridico di cui è in definitiva auspicata la modifica o l'abbandono.

this ECLLEUT. 2017. 22

1 bis ECLI:EU:T:2017:323.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Secondo la medesima sentenza, la proposta dell'ICE costituisce un'espressione di partecipazione effettiva dei cittadini dell'Unione alla vita democratica di quest'ultima e non compromette l'equilibrio istituzionale voluto dai trattati, anche quando riguarda procedure legislative in corso.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.

Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di rafforzare il principio di democrazia e incoraggiare e responsabilizzare tutti i cittadini dell'Unione affinché partecipino al funzionamento democratico dell'Unione, avvicinando l'Unione ai suoi cittadini.

Emendamento 5

AD\1153281IT.docx 5/50 PE615.473v02-00

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

Emendamento

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere *trasparenti*, chiare, semplici, di facile applicazione *anche per le persone con disabilità* e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi *e garantire che le iniziative valide ricevano un adeguato seguito da parte della Commissione.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa e promuovere la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a 16 anni.

Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa e promuovere la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione nonché l'impegno civico in generale, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a 16 anni. Il momento decisivo ai fini dell'accertamento della capacità di una persona di sostenere un'iniziativa è quello dell'espressione del sostegno.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

PE615.473v02-00 6/50 AD\1153281IT.docx

Testo della Commissione

(8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.

Emendamento

(8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, dell'articolo 24 e dell'articolo 298, paragrafo 1, del TFUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare dell'articolo 41, l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.

Motivazione

Il riferimento al principio della buona amministrazione prevede che l'azione amministrativa debba essere imparziale, equa e attuata entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione e, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), sussiste l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a un quarto degli Stati membri.

Emendamento

(9) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a un quarto degli Stati membri e il numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750.

Motivazione

Il testo è stato spostato dal considerando 10 per una migliore leggibilità del testo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e assicurare che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750.

Emendamento

(10)Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e assicurare che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale di membri del Parlamento europeo al momento della registrazione dell'iniziativa.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) In vista delle attività di consulenza, traduzione e sensibilizzazione (compresa la giornata dell'ICE) intraprese dalle istituzioni consultive dell'Unione, in particolare dal Comitato economico e sociale europeo, la Commissione terrà informate tali istituzioni riguardo alle nuove iniziative registrate e alle future campagne di sensibilizzazione relative all'ICE.

Motivazione

È essenziale sottolineare che altre istituzioni dell'UE hanno condiviso, di propria iniziativa, l'impegno di colmare la lacuna lasciata dall'enorme onere logistico e amministrativo creato dal regime precedente. In tal senso, il CESE ha assunto motu proprio un ruolo importante nel processo, e ciò merita un plauso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13)Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

(13)Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire gratuitamente informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei, che serva anche da piattaforma per lo scambio di idee e migliori prassi e permetta ai cittadini di discutere le iniziative dei cittadini proposte e formulare nuove iniziative. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri, servendosi dei centri di informazione Europe Direct, istituiscano, in tempo utile e comunque prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, help desk ICE nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza e orientamenti per quanto riguarda la presentazione di un'iniziativa dei cittadini europei in merito a questioni tecniche correlate all'iniziativa, compreso come promuovere l'iniziativa dei cittadini europei *a livello* nazionale e locale. È opportuno organizzare una conferenza ICE annuale a livello di Unione nella giornata dell'iniziativa dei cittadini europei, per rafforzare ulteriormente il dialogo e lo scambio di migliori prassi tra gli organizzatori, la società civile e le parti

sociali e le istituzioni dell'Unione e valutare lo stato di attuazione e l'efficacia dell'iniziativa.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Per sensibilizzare e promuovere il dibattito riguardo alle iniziative in corso a livello nazionale per le quali vengono raccolte firme, è importante che i parlamenti nazionali e regionali siano coinvolti sin dalle prime fasi e che gli uffici delle rappresentanze della Commissione e del Parlamento europeo negli Stati membri mettano le loro strutture al servizio delle iniziative dei cittadini. A livello di Unione, il ruolo neutrale del Comitato economico e sociale lo rende adatto a svolgere una funzione di facilitatore e di mentore istituzionale nelle iniziative dei cittadini in corso.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di raccogliere le

Emendamento

(15) Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di raccogliere le

PE615.473v02-00 10/50 AD\1153281IT.docx

dichiarazioni di sostegno dei cittadini. *Per quanto riguarda la registrazione*, la Commissione dovrebbe *attenersi* ai principi della buona amministrazione.

dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Nell'esercizio dei suoi molteplici compiti in relazione all'iniziativa dei cittadini, la Commissione dovrebbe istituire un'unità specializzata per gestire l'ammissibilità giuridica delle iniziative. Dovrebbero essere assicurate le risorse necessarie in modo tale che venga svolta una valutazione obiettiva dell'ammissibilità, indipendentemente da considerazioni politiche e attenendosi ai principi della buona amministrazione. Tale valutazione dovrebbe essere resa pienamente accessibile al pubblico.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16)Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le

Emendamento

(16)Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le

dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso. La scelta della registrazione parziale non dovrebbe sollevare la Commissione dall'obbligo di motivare la propria decisione fornendo i motivi per i quali ha deciso di registrare parzialmente un'iniziativa.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a *dodici* mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori.

Emendamento

È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a diciotto mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori. Qualora gli organizzatori decidessero di non utilizzare il sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno fornito dalla Commissione, il periodo dovrebbe avere inizio solo dopo che gli Stati membri abbiano verificato la conformità ai requisiti del presente regolamento dei sistemi di raccolta elettronica alternativi.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 18

PE615.473v02-00 12/50 AD\1153281IT.docx

Testo della Commissione

Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno. Tale sistema dovrebbe essere messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che consentano la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità *per* garantire che i cittadini con disabilità possano fornire sostegno alle iniziative. La creazione e la manutenzione di tale sistema dovrebbero soddisfare le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione²⁶.

Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno che comprenda le misure tecniche e di sicurezza pertinenti necessarie ai fini della conformità con le disposizioni del presente regolamento. Tale sistema dovrebbe essere *volontario e* messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che consentano la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità. Ciò dovrebbe garantire che i cittadini con disabilità siano facilitati nell'avviare o proporre iniziative o fornire sostegno alle stesse su un piano di parità. La creazione e la manutenzione di tale sistema dovrebbero soddisfare le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione²⁶.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Un gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di sviluppare i propri sistemi per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione e di determinare in quale Stato

Emendamento

(20) Un gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di sviluppare i propri sistemi per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione e di determinare in quale Stato

AD\1153281IT.docx 13/50 PE615.473v02-00

Emendamento

²⁶ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

²⁶ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

membro è opportuno archiviare i dati raccolti per l'iniziativa. Il gruppo di organizzatori dovrebbe usare un unico sistema individuale di raccolta elettronica per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali di raccolta elettronica creati e gestiti da un gruppo di organizzatori dovrebbero presentare caratteristiche tecniche e di sicurezza sufficienti per garantire che i dati siano raccolti, archiviati e trasferiti in modo sicuro durante l'intera procedura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire, in cooperazione con gli Stati membri, specifiche tecniche particolareggiate per i sistemi individuali di raccolta elettronica. La Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), che assiste le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione.

membro è opportuno archiviare i dati raccolti per l'iniziativa. Il gruppo di organizzatori dovrebbe usare un unico sistema individuale di raccolta elettronica per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali di raccolta elettronica creati e gestiti da un gruppo di organizzatori dovrebbero presentare caratteristiche tecniche e di sicurezza sufficienti per garantire che i dati siano raccolti, archiviati e trasferiti in modo sicuro durante l'intera procedura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire, in cooperazione con gli Stati membri, specifiche tecniche particolareggiate per i sistemi individuali di raccolta elettronica. La Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), che assiste le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, nonché del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), che fornisce consulenza alle istituzioni e agli organismi dell'Unione su tutte le questioni che riguardano il trattamento dei dati personali. Il gruppo di organizzatori può inoltre consultare l'ENISA e il GEPD qualora decida di istituire propri sistemi di raccolta elettronica.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento e rilascino un documento di attestazione della conformità prima *della* raccolta delle dichiarazioni di sostegno. La certificazione dei sistemi

Emendamento

(21) È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento e rilascino un documento di attestazione della conformità prima che gli organizzatori diano inizio al periodo di dodici mesi per la raccolta delle

PE615.473v02-00 14/50 AD\1153281IT.docx

individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero designare l'autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti.

dichiarazioni di sostegno. La certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Tali azioni dovrebbero essere effettuate a titolo gratuito. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero designare senza indugio l'autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti senza l'introduzione di controlli aggiuntivi.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, decorsi i primi sei mesi del periodo di raccolta firme, il gruppo di organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tali iniziative richiedendo l'organizzazione di una prima audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla richiesta presentata dal gruppo di organizzatori.

Motivazione

Con tale prima audizione pubblica si intende offrire un valido supporto al gruppo di

organizzatori per incrementare il livello di conoscenza dei cittadini dell'UE sull'esistenza della loro iniziativa e degli specifici obiettivi che attraverso la stessa si intendono conseguire.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione.

Emendamento

Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe organizzare l'audizione entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse, compresi la società civile, le parti sociali e gli esperti, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione e del Consiglio. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, in particolare il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione. Il Parlamento europeo dovrebbe adoperarsi per promuovere un livello appropriato di dibattito sulle iniziative valide tenendo un dibattito in plenaria dopo l'audizione pubblica e adottando una decisione sulla possibilità di votare una proposta di risoluzione.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Se da un lato è auspicabile che il Parlamento si adoperi per promuovere un dibattito pubblico sulle iniziative che soddisfano le condizioni del regolamento, creare l'obbligo giuridico per il Parlamento di seguire una linea d'azione specifica per tutte le ICE potrebbe non essere opportuno in alcuni casi. L'emendamento riflette pertanto il carattere facoltativo della possibilità di dare seguito alle ICE valide tenendo un dibattito in plenaria e approvando una proposta di risoluzione, ma non vincola giuridicamente il Parlamento a seguire una linea d'azione specifica per ciascuna ICE.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe *spiegare* in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.

Emendamento

Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, la Commissione, dopo l'audizione pubblica e il dibattito in plenaria al Parlamento europeo e previo un dialogo idoneo con gli organizzatori dell'ICE, dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito a tempo debito, tenendo conto del fatto che le iniziative valide dovrebbero avere un seguito adeguato. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni legislative o non legislative che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe fornire una giustificazione adeguata in modo chiaro, comprensibile e dettagliato, argomentando le ragioni per cui intende agire o, analogamente e in modo ancora più articolato, i motivi dettagliati e chiari per cui non intende intraprendere alcuna azione, che si tratti di un rifiuto parziale o completo. In entrambi i casi, dovrebbe essere organizzata una seconda audizione pubblica per discutere le conclusioni comunicate dalla Commissione, sulla base della stessa norma applicata alla prima audizione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza.

Emendamento

Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti e rendicontabili. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza. La Commissione dovrebbe eseguire controlli qualitativi e casuali sulle fonti finanziarie e di finanziamento indicate dagli organizzatori dell'ICE. I cittadini dovrebbero anch'essi poter far scattare un allarme in caso di sospette irregolarità. Le fonti di sostegno e finanziamento, inoltre, dovrebbero essere pubblicate e aggiornate periodicamente insieme alle restanti informazioni sull'iniziativa ICE pubblicate online.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 23

PE615.473v02-00 18/50 AD\1153281IT.docx

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) [Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione a norma del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000²⁹.]

soppresso

²⁹[Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).]

Motivazione

Spostato al nuovo considerando 28 bis.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Qualora le misure previste nel presente regolamento comportino il trattamento di dati personali da parte della Commissione o degli organizzatori, tale trattamento dovrebbe essere effettuato secondo il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter} e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quater}.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

1 ter Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione e gli organizzatori dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, gli indirizzi di posta elettronica dei firmatari per attività di comunicazione relative

Emendamento

(29) Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione e gli organizzatori dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, gli indirizzi di posta elettronica dei firmatari per attività di comunicazione relative

PE615.473v02-00 20/50 AD\1153281IT.docx

all'iniziativa, in particolare allo scopo di fornire informazioni sulle azioni intraprese in risposta ad essa. La raccolta degli indirizzi di posta elettronica dovrebbe essere facoltativa e soggetta al consenso dei firmatari. Gli indirizzi di posta elettronica non dovrebbero essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno e i potenziali firmatari dovrebbero essere informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al consenso dato alla raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.

all'iniziativa, in particolare allo scopo di fornire informazioni sulle azioni intraprese in risposta ad essa. La raccolta degli indirizzi di posta elettronica dovrebbe essere facoltativa e soggetta al consenso esplicito dei firmatari, che dovrebbe essere prestato liberamente ed essere specifico, informato e inequivocabile, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679. Gli indirizzi di posta elettronica non dovrebbero essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno e i potenziali firmatari dovrebbero essere informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al consenso dato alla raccolta del loro indirizzo di posta elettronica. *I firmatari* dovrebbero poter ritirare il consenso esplicito alla raccolta dei loro indirizzi di posta elettronica in qualsiasi momento prima e dopo la chiusura dell'iniziativa dei cittadini europei, nel qual caso la Commissione e gli organizzatori dell'iniziativa dovrebbero eliminare immediatamente l'indirizzo di posta elettronica dalla loro banca dati e interrompere le comunicazioni con i firmatari.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva e paritaria di tutti i cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione e gli organizzatori dovrebbero provvedere affinché le loro pagine web e applicazioni

mobili siano accessibili alle persone con disabilità. Sebbene la direttiva (UE) 2016/2102 non si applichi ai siti web e alle applicazioni mobili delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, ai fini del sistema centrale di raccolta elettronica, del registro elettronico o della piattaforma collaborativa online e delle eventuali pagine web correlate all'iniziativa dei cittadini europei, la Commissione e gli organizzatori hanno la responsabilità di garantire la loro accessibilità in modo equivalente ai requisiti della direttiva (UE) 2016/2102. In particolare, la Commissione è incoraggiata a rispettare le pertinenti norme armonizzate europee, nel rispetto dei requisiti di percettibilità, comprensibilità, operabilità e affidabilità. La Commissione dovrebbe garantire la conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare gli articoli 9 e 21, e, al fine di promuovere l'accesso alle informazioni da parte delle persone con disabilità intellettive, dovrebbero essere fornite alternative in un linguaggio di facile lettura, nella massima misura possibile e in modo proporzionato.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare meglio il resto del testo e le modifiche agli articoli.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, *in particolare all'articolo* 8.

Emendamento

(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Ambito di applicazione

Un'iniziativa dei cittadini può riguardare la proposta di un nuovo atto legislativo da parte della Commissione, o l'abrogazione o revisione di un atto legislativo dell'Unione esistente o previsto ai fini dell'attuazione dei trattati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni cittadino dell'Unione di almeno 16 anni di età ha il diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno (di seguito: "firmatario"), conformemente al presente regolamento.

Emendamento

Ogni cittadino dell'Unione di almeno 16 anni di età *al momento dell'espressione del sostegno* ha il diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno (di seguito: "firmatario"), conformemente al presente regolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Coloro che risiedono in Stati membri diversi da quelli di cui sono cittadini hanno il diritto di sostenere un'iniziativa nel loro paese di residenza o nel loro paese di origine.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare l'esercizio del diritto a sostenere un'iniziativa dei cittadini da parte delle persone con disabilità.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

Emendamento

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per *il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo*, al momento della registrazione dell'iniziativa.

(L'allegato I è aggiornato di conseguenza).

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino, indipendentemente dal luogo in cui ha firmato la dichiarazione di sostegno.

PE615.473v02-00 24/50 AD\1153281IT.docx

Motivazione

Questo emendamento è necessario per chiarire che i cittadini dell'UE dovrebbero poter firmare l'iniziativa dei cittadini europei indipendentemente dal luogo di residenza.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri Informazione e assistenza da parte della Commissione, *di altre istituzioni dell'Unione* e degli Stati membri

Motivazione

L'inclusione di un riferimento al Parlamento e al CESE nell'articolo richiede l'aggiornamento del titolo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni e assistenza, facilmente accessibili e incentrate sugli utenti, ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei, compresi l'assistenza sulla base giuridica appropriata per un'iniziativa a norma del diritto dell'Unione nonché altri orientamenti giuridici, materiali e tecnici per favorire la registrazione di un'iniziativa. Tale assistenza è fornita gratuitamente e in collaborazione con il centro di contatto Europe Direct e i centri di informazione Europe Direct, se del caso.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 17. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 10-11.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. La Commissione interagisce periodicamente con gli organizzatori dell'ICE attraverso la piattaforma collaborativa. Tutti i servizi di consulenza sono disponibili in formati accessibili a persone con disabilità, in modo tempestivo e a titolo gratuito.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione pubblica una guida per l'utente per facilitare la comprensione dell'iniziativa dei cittadini europei.

Motivazione

Tale guida per l'utente è necessaria per fornire informazioni e le prime risposte ai promotori dell'ICE. È pubblicata in tempi brevi per incoraggiare la rapida fruizione del nuovo regolamento ICE e permettere una valutazione nel merito conformemente all'articolo 24.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Emendamento

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale, comprese informazioni sulle fonti di finanziamento dell'ICE, e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento

Dopo aver registrato un'iniziativa 4. conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, chiedere alla Commissione di tradurre, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, *l'*allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, la bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Qualora un allegato o una motivazione conti meno di 5 000 caratteri (media adeguata in base alla lingua), il gruppo di organizzatori può richiedere alla Commissione di tradurre gratuitamente, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, anche l'allegato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il Comitato economico e sociale europeo è autorizzato a offrire tutoraggio e facilitazione istituzionali al gruppo di organizzatori, secondo le modalità che ritiene più opportune per sensibilizzare riguardo alle iniziative, pur rispettando il suo mandato e preservando un ruolo neutrale.

Ha facoltà di organizzare una o più audizioni presso i suoi locali, dalla registrazione di un'iniziativa fino alla fase di raccolta delle firme, invitando il gruppo di organizzatori a presentare le sue iniziative. Possono essere invitati anche esperti indipendenti competenti.

Ha inoltre facoltà di contribuire alla promozione dell'iniziativa dei cittadini in generale quale strumento per promuovere la partecipazione democratica nell'Unione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto *digitali e fisici* per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei. *Tale assistenza è fornita ai cittadini gratuitamente, in collaborazione con il*

PE615.473v02-00 28/50 AD\1153281IT.docx

centro di contatto Europe Direct, i centri di informazione Europe Direct, gli uffici di informazione del Parlamento europeo e tutti gli uffici di rappresentanza della Commissione europea, se del caso. L'assistenza comprende consulenza giuridica, tecnica e organizzativa sulla preparazione di un'iniziativa per la registrazione, nonché la facilitazione delle comunicazioni con la Commissione. L'assistenza è disponibile in formati accessibili alle persone con disabilità, a titolo gratuito.

Motivazione

Il relatore della commissione PETI è del parere che il regolamento dovrebbe precisare l'obbligo degli Stati membri di fornire punti di contatto fisici offline per i sostenitori e i partecipanti alle campagne delle ICE.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il gruppo di organizzatori può essere registrato come entità giuridica, ovvero un'organizzazione con personalità giuridica in uno degli Stati membri conformemente al diritto nazionale.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori (di seguito: "le persone di contatto").

Emendamento

Il gruppo di organizzatori designa *o elegge* due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori (di seguito: "le persone di contatto").

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre *due* persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.

Emendamento

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre *tre* persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.

Motivazione

Per facilitare la gestione di un'ICE, è opportuno autorizzare fino a tre supplenti. Un numero superiore potrebbe far sorgere difficoltà di gestione per la Commissione e interferire con la continuità di un'ICE e con la necessaria comunicazione tra gli organizzatori e la Commissione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori sono responsabili in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

Emendamento

5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori *o*, *se applicabile*, *l'entità giuridica da loro creata*, sono responsabili in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

Emendamento 46

PE615.473v02-00 30/50 AD\1153281IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione.

Emendamento

1. Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione e, ove pertinente, dopo che gli Stati membri hanno verificato la conformità dei singoli sistemi di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Un'unità indipendente all'interno della Commissione valuta l'ammissibilità giuridica dell'iniziativa dei cittadini presentata, esclusivamente sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3.

Tale unità specializzata esegue un controllo di conformità giuridica indipendentemente da considerazioni politiche e rende pienamente accessibili al pubblico le considerazioni che hanno portato alle sue decisioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento

e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea *e ai diritti sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali*.

AD\1153281IT.docx 31/50 PE615.473v02-00

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro *un mese* dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

Emendamento

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro *due mesi* dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte *sostanziale*, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

Emendamento

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Una volta che è stata registrata, *l'iniziativa* è pubblicata nel registro.

Emendamento

Qualsiasi iniziativa presentata alla Commissione per la registrazione, compresa ogni iniziativa che è stata

PE615.473v02-00 32/50 AD\1153281IT.docx

registrata, è pubblicata nel registro *e sul sito web dell'iniziativa dei cittadini europei*.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.

Emendamento

6. La Commissione registra un'iniziativa sotto *un'unica decisione di registrazione e* un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

Emendamento

Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa debitamente il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione. Le decisioni di rifiuto di registrazione o di registrazione parziale di un'iniziativa sono pubblicate sul sito web dell'iniziativa dei cittadini europeo e precisano e giustificano in modo esauriente il ragionamento della Commissione alla base del rifiuto, indicando le basi giuridiche su cui esse si fondano e permettendo agli organizzatori dell'ICE di contestarle.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 10. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria

AD\1153281IT.docx 33/50 PE615.473v02-00

iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 14-16 sul controllo pubblico delle decisioni della Commissione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Quando gli organizzatori sono informati del rifiuto di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, possono modificare l'iniziativa e ripresentarla alla Commissione entro un mese. Le decisioni prese dagli organizzatori riguardo alla registrazione della loro ICE sono anch'esse rese disponibili nel registro e sul sito web dell'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo *e* il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.

Emendamento

8. La Commissione informa *in maniera chiara, esaustiva e dettagliata* il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni *e i parlamenti nazionali* della registrazione di un'iniziativa.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a *12* mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito:

Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a *18* mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito:

PE615.473v02-00 34/50 AD\1153281IT.docx

"periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

"periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di *12* mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Emendamento

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di *18* mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame).

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica da essi istituita a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 bis e 7, del presente regolamento, è responsabile della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 6.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano tutte le

AD\1153281IT.docx 35/50 PE615.473v02-00

disposizioni necessarie affinché i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini abbiano la possibilità di scegliere se far conteggiare il loro sostegno a un'iniziativa nel loro paese di residenza o nel loro paese di origine. Le autorità competenti dei diversi Stati membri si coordinano per garantire una corretta assegnazione delle rispettive dichiarazioni di sostegno.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni *due* mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro.

Emendamento

Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni *tre* mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro. *La Commissione deve mantenere contatti regolari con gli organizzatori dell'ICE durante e dopo la campagna.*

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1° gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017.

Emendamento

Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017. L'uso di tale sistema è volontario e gratuito per tutti gli organizzatori.

PE615.473v02-00 36/50 AD\1153281IT.docx

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento

Il sistema centrale di raccolta elettronica è *open source e* accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il gruppo di organizzatori che utilizza altri sistemi certificati di raccolta elettronica ha comunque la possibilità di impiegare gratuitamente i server gestiti dalla Commissione.

Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte online, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi di raccolta elettronica sono archiviati nel territorio dell'Unione europea.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari indicato all'articolo 3.

soppresso

L'emendamento va oltre lo scopo principale della proposta di semplificare le norme vigenti e crea un inutile ostacolo per gli organizzatori dell'iniziativa.

Motivazione

AD\1153281IT.docx 37/50 PE615.473v02-00

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Pubblicazione e audizione pubblica

Emendamento

Pubblicazione e audizioni pubbliche

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo *e* al Comitato delle regioni.

Emendamento

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni *e ai parlamenti nazionali*.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica.

Emendamento

Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica al Parlamento europeo, allo scopo di generare un dibattito pubblico a livello di Unione in merito all'iniziativa proposta, comprendente una varietà di soggetti

PE615.473v02-00 38/50 AD\1153281IT.docx

interessati.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 19. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 17-22.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione e il Parlamento europeo organizzano congiuntamente l'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse hanno la possibilità di partecipare all'audizione.

Emendamento

Il Parlamento europeo *organizza* l'audizione pubblica presso i suoi locali. I rappresentanti della Commissione, del Consiglio, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, nonché delle altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, i rappresentanti della società civile, delle parti sociali e di altri portatori di interesse, compresi i parlamenti nazionali, hanno la possibilità di partecipare all'audizione. L'audizione è trasmessa in streaming via web ed è a disposizione del pubblico sul sito web dell'ICE da quel momento. A seguito dell'audizione, il Parlamento europeo tiene un dibattito in plenaria sull'iniziativa e decide se adottare una proposta di risoluzione.

Entro 12 mesi dalla pubblicazione della comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, gli organizzatori dell'ICE sono autorizzati a richiedere una seconda audizione pubblica presso il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo organizza la seconda audizione pubblica entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 19. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 17-22.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'audizione persegue l'interesse pubblico. L'obiettivo esclusivo dell'audizione è informare in modo esaustivo circa il contenuto e gli scopi di un'iniziativa.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il fine principale dell'audizione è fornire al gruppo di organizzatori una sede nella quale presentare l'iniziativa con un'esposizione dettagliata del suo scopo e proporre obiettivi legislativi concreti.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Testo della Commissione

La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.

Emendamento

Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti portatori di interessi, compresi interessi pubblici e privati, nonché la rappresentanza delle istituzioni e degli organismi consultivi dell'Unione, così da incoraggiare un dibattito pubblico

PE615.473v02-00 40/50 AD\1153281IT.docx

inclusivo sull'iniziativa proposta.

Motivazione

Si veda il parere della commissione PETI sulla revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragrafo 19. Si veda la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2013/TN riguardante la Commissione europea, in particolare i paragrafi 17-22.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione è *rappresentata all'audizione* a un livello appropriato.

Emendamento

3. La Commissione e il Consiglio sono rappresentati alle audizioni a un livello appropriato.
Alle audizioni è garantita la presenza di almeno un membro del collegio dei

commissari.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il Parlamento europeo può inoltre mettere a punto forme adeguate di risposta alle iniziative dei cittadini che sono state validamente registrate e che, pur non raggiungendo un milione di firme, ricevono un sostegno significativo dei cittadini.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Emendamento

3 ter. I parlamenti nazionali e regionali possono inoltre organizzare audizioni riguardo alle iniziative dei cittadini, invitando ove opportuno gli organizzatori, con un'attenzione particolare agli Stati membri in cui un'iniziativa valida abbia raggiunto la soglia minima di firme.

Motivazione

Il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel dibattito relativo all'iniziativa dei cittadini è un modo efficace per avvicinare il dibattito politico dell'Unione ai cittadini. I dibattiti nei parlamenti nazionali e regionali possono essere utili, a loro volta, per i successivi dibattiti al Parlamento europeo, o per la stessa Commissione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro un mese dalla presentazione *dell'*iniziativa, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell'iniziativa.

Emendamento

1. Entro un mese dalla presentazione di un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell'iniziativa.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una

Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una

PE615.473v02-00 42/50 AD\1153281IT.docx

comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. La Commissione fornisce motivi chiari e dettagliati nonché una motivazione completa della decisione di non intraprendere alcuna azione, illustrando pubblicamente le sue conclusioni in modo esaustivo e trasparente, conformemente al principio di buona amministrazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di divergenza tra le conclusioni della comunicazione della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e la raccomandazione del Parlamento europeo, il Parlamento europeo può esercitare il diritto conferitogli a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione deve tenere informati gli organizzatori sulle sue attività riguardanti l'iniziativa e sull'evoluzione dell'iniziativa dopo che si è espressa in merito alla sua decisione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

AD\1153281IT.docx 43/50 PE615.473v02-00

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Emendamento

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano *100* EUR per promotore.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel bilancio dell'Unione è previsto uno stanziamento annuale a sostegno dell'organizzazione di iniziative dei cittadini.

Un gruppo di organizzatori costituito può richiedere la copertura finanziaria delle spese relative alla consulenza e al sostegno legale prima della presentazione oppure dopo la conclusione della raccolta delle firme.

Il gruppo di organizzatori delle iniziative registrate ha diritto a una sovvenzione, finalizzata a coprire le spese relative agli aspetti di comunicazione e logistici della campagna di raccolta delle firme.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione garantisce la piena trasparenza delle informazioni relative ai finanziamenti e alle sponsorizzazioni attraverso controlli

qualitativi e un sistema di avvisi e reclami, per far sì che le informazioni sui finanziamenti e le sponsorizzazioni fornite dagli organizzatori dell'ICE siano corrette.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione *sensibilizza* il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

Emendamento

La Commissione, con il sostegno del Parlamento europeo e delle altre istituzioni dell'Unione, e gli Stati membri sensibilizzano il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione ad hoc, iniziative di base e l'uso dei media sociali e digitali, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione e promuovendo la consapevolezza di come i cittadini possano influenzare e plasmare l'Unione europea attraverso un'iniziativa dei cittadini europei. La Commissione può concedere un sostegno finanziario alle entità che contribuiscono alla promozione globale dell'iniziativa dei cittadini in quanto strumento di partecipazione democratica, fornendo sostegno tecnico e consulenza legale gratuiti agli organizzatori.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in

Emendamento

Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in

AD\1153281IT.docx 45/50 PE615.473v02-00

IT

questione e fatto salvo il consenso di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione. questione e fatto salvo il consenso *esplicito* di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Nel trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento, il gruppo di organizzatori di un'iniziativa dei cittadini o, ove applicabile, l'entità giuridica creata da tale gruppo, e le autorità competenti dello Stato membro rispettano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli organizzatori o, ove applicabile, l'entità giuridica creata dagli stessi, provvedono affinché i dati personali raccolti per una data iniziativa dei cittadini non siano utilizzati per finalità diverse da quella indicata del sostegno all'iniziativa.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 11, gli Stati membri designano una o più autorità

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 11, gli Stati membri designano *senza indugio* una o più

PE615.473v02-00 46/50 AD\1153281IT.docx

competenti al rilascio del certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

autorità competenti al rilascio del certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro *cinque* anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni *cinque* anni. Le relazioni sono pubblicate.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Allegato II – punto 2

Testo della Commissione

2. Contenuto dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre *1000* battute;

Emendamento

2. Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano *senza indugio* un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro *tre* anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni *tre* anni. Le relazioni sono pubblicate.

Emendamento

2. Contenuto dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre *1 200* battute, *spazi esclusi (media adeguata in base alla lingua)*;

AD\1153281IT.docx 47/50 PE615.473v02-00

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Iniziativa dei cittadini europei
Riferimenti	COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFCO 2.10.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	PETI 2.10.2017
Relatore per parere Nomina	Jarosław Wałęsa 22.11.2017
Esame in commissione	22.1.2018
Approvazione	16.5.2018
Esito della votazione finale	+: 29 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

29	+
ALDE	Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström
EFDD	Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli
GUE/NGL	Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina
NI	Rikke-Louise Karlsson
PPE	Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland
S&D	Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward
VERTS/ALE	Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti